

# Regole e definizioni per il Partenariato

(estratto da “Guida alla Presentazione”  
per i bandi di Fondazione Cariplo)



## 6) Progetti in partenariato

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto “capofila” e da una più organizzazioni “partner”.

Ai fini della partecipazione ai bandi, vengono di seguito riportati i requisiti necessari per il capofila e per ciascun partner di progetto e si illustrano le modalità richieste dalla Fondazione per la formalizzazione del cosiddetto “accordo di partenariato”, che disciplina i rapporti tra capofila e partner di progetto.

### 6.A) CAPOFILA

Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che:

- risulta ammissibile al contributo di Fondazione Cariplo (a tale proposito, si veda il precedente paragrafo 3 “Gli enti ammissibili al contributo di Fondazione Cariplo”);
- apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi);
- si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto;
- esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner;
- è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di rimodulazione e audit fisati dalla Fondazione;
- supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner;
- è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare alla Fondazione;
- garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai partner a titolo di quota parte del contributo di spettanza.

### 6.B) PARTNER

Per partner deve intendersi un soggetto che:

- risulta ammissibile al contributo di Fondazione Cariplo (a tale proposito, si veda il precedente paragrafo 3 “Gli enti ammissibili al contributo di Fondazione Cariplo”);
- apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi);
- si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto.

Ferma tale definizione, eventuali altre organizzazioni coinvolte a diverso titolo nel progetto dovranno considerarsi – a seconda dei casi specifici – fornitori (enti che apportano solo elementi di costo per il progetto, emettendo fattura o documento fiscalmente valido a carico del progetto) ovvero finanziatori (enti che apportano solo elementi di ricavo per il progetto).

### 6.C) ACCORDO DI PARTENARIATO

La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti partner ai fini della realizzazione congiunta di un progetto deve avvenire attraverso uno specifico “accordo di partenariato”, cioè un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro delegati) dell’ente capofila e di tutti i partner, volto a precisare tutti i seguenti elementi:

- l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
- gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti dal capofila e da ogni singolo partner (costi direttamente sostenuti nell’ambito del progetto, quota parte di competenza del contributo richiesto alla Fondazione, ecc.);
- i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.

In caso di partenariato, l’ente capofila è responsabile della presentazione formale del progetto e dell’invio alla Fondazione di tutta la documentazione necessaria. Pertanto, oltre ai propri documenti, dovrà verificare che siano allegati:

- lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale di ciascun partner (le lettere si generano selezionando il comando “Crea lettera accompagnatoria” presente nella sezione “Allegati” del Modulo progetto);
- accordo di partenariato stipulato tra i partner di progetto;
- i documenti sull’organizzazione (già indicati nella prima parte del presente paragrafo 5) di ciascun partner coinvolto (i documenti in questione non sono necessari se il partner è un ente pubblico).

Nel caso in cui il soggetto partner sia un ente straniero, l’ente capofila dovrà inoltre presentare documenti che attestino l’iscrizione dell’ente partner in albi/elenchi/registri tenuti da apposite autorità e riservati a soggetti che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale. Se i suddetti registri non fossero previsti dalla legislazione del paese dell’ente partner, il capofila dovrà ri-lasciare, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet di Fondazione Cariplo, una dichiarazione sulla natura non lucrativa del partner.